XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 1257

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NAN

Disposizioni in materia di informazione sulle intercettazioni di comunicazioni

Presentata il 30 giugno 2006

Onorevoli Colleghi! — È necessario limitare l'invadenza statale nelle comunicazioni personali. Al proposito è da rilevare che molte riserve sono state sollevate anche da operatori del diritto nei confronti di intercettazioni che hanno riguardato comunicazioni telefoniche di membri del Parlamento.

Com'è noto, le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni sono attualmente regolate dal capo IV del titolo III del libro III del codice di procedura pe-

nale. Con la presente iniziativa legislativa si prevede, quindi, che siano resi noti i nomi delle persone oggetto di simili provvedimenti. In tale modo si potranno conoscere i nominativi delle persone le cui comunicazioni sono sottoposte ad intercettazioni, rendendo trasparente un settore di estrema delicatezza, e facendo sì che le intercettazioni siano disposte solo in un rigorosamente limitato numero di casi, quelli, appunto, previsti dal codice di procedura penale.

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Entro il mese di gennaio di ciascun anno ogni procura della Repubblica trasmette al Ministero della giustizia l'elenco delle persone, indicate per nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza nonché recapito telefonico, per le quali sono state disposte o sono terminate nell'anno solare precedente, nell'ambito di procedimenti penali per i quali nello stesso anno si è conclusa la fase delle indagini preliminari, intercettazioni di comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione nonché di comunicazioni informatiche o telematiche.



€ 0,30

\*15PDT.0010540\*